



COMUNE DI MORGANO

PROVINCIA DI TREVISO

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2013

In vigore dal 1 gennaio 2013

Modifica il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 28/03/2007

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	pag.	2
Art. 2 -	Soggetto attivo	pag.	2
Art. 3 -	Soggetti passivi	pag.	2
Art. 4 -	Criteri di calcolo dell'addizionale	pag.	2
Art. 5 -	Determinazione dell'aliquota	pag.	3
Art. 6 -	Modalità di versamento	pag.	3
Art. 7 -	Sanzioni e interessi	pag.	3
Art. 8 -	Efficacia	pag.	3

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs.vo 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Morgano, ai sensi del D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Morgano, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota

1. Il Comune di Morgano applica dal 1 gennaio 2013 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF nella misura pari al 0,6%, fissata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione dell'organo competente adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, nei termini stabiliti dalla legge.
4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, saranno applicate le sanzioni e gli interessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore è il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

